

Regolamento Tecnici Sportivi/Istruttori di AEROMODELLISMO specializzati in ATTIVITA' SPORTIVA DRONI

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per la formazione su norme e procedure per l'esercizio di aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), nonché per il personale compresi i tecnici sportivi, i piloti remoti, gli operatori e per l'associazione «Pianeta Droni & Sport ASD APS Italia» affiliata al C.S.E.N. coinvolta in tali procedure.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica il regolamento ENAC UAS-IT Edizione 1 del 4 gennaio 2021 ed i Regolamenti (UE) 2019/945 e 2019/947 con le successive modifiche. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera od è progettato per operare autonomamente od essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
- 2) «aeromodello» (unmanned aircraft, «UA»): modello di aeromobile in scala ridotta e capace di volare, con o senza motore, costruito a scopo di studio, di gara o per diletto. Gli aeromodelli sono considerati UAS con un livello di sicurezza raggiunto dagli aeromobili di classe C4 di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019.
- 3) «sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system, «UAS»): un aeromobile senza equipaggio e il suo dispositivo di controllo remoto;
- 4) «pilota di sistema di aeromobili senza equipaggio» («pilota UAS»): ogni persona fisica in possesso di attestato pilota droni per le sottocategorie A1-A3 e/o A2, od abilitato per la conduzione del mezzo in scenari standard (STS) nella categoria Specific ed è la persona responsabile del pilotaggio remoto dell'UAS, ovvero del drone;
- 5) «operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio» («operatore UAS»): ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più UAS;
- 6) «tecnico sportivo di sistema di aeromobili senza equipaggio» («tecnico sportivo UAS»): persona abilitata all'insegnamento ed il supporto nell'ambito sportivo nonché alla formazione propedeutica teorica su norme e procedure per l'esercizio di aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto ed anche all'addestramento pratico se abilitato da parte degli enti preposti stabiliti da leggi e regolamenti vigenti ed in possesso di relative certificazioni e/od attestati.

Art. 3 Riferimenti normativi relativi alle abilità e le competenze dei piloti remoti, degli operatori e dei tecnici sportivi UAS

I piloti remoti che utilizzano UAS soddisfano i requisiti di competenza ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di UAS e le successive modifiche in base alla categoria e sottocategoria come segue:

- UAS.OPEN.020 per operazioni UAS nella categoria Open, sottocategoria A1;
- UAS.OPEN.030 per operazioni UAS nella categoria Open, sottocategoria A2;
- UAS.OPEN.040 per operazioni UAS nella categoria Open, sottocategoria A3;
- UAS.SPEC.060, paragrafo 1, lettera b) per operazioni UAS nella categoria Specific.

Gli operatori UAS soddisfano i requisiti richiesti ai sensi del Regolamento ENAC UAS-IT Edizione 1 del 4 gennaio 2021 nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di UAS e le successive modifiche.

I tecnici sportivi UAS forniscono formazione teorica propedeutica per la categoria Open e Specific.

Art. 4

Corsi di formazione per la categoria Open e Specific

I piloti, gli operatori ed i tecnici sportivi UAS possono realizzare corsi di formazione teorica propedeutica per il conseguimento di attestato di pilota UAS certificato per la categoria Open, sottocategoria A1, A2 e A3 e corsi di formazione propedeutica solo teorica anche per la categoria Specific per gli scenari standard (STS), ma non possono esaminare e rilasciare alcun tipo di certificato od attestato di competenza o di abilitazione pilota.

Solo i tecnici sportivi UAS che possiedono l'abilitazione per gli scenari standard, oltre alla formazione teorica, possono fornire anche l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per gli scenari standard (STS) così come spiegato all'art. 6, lettera b) del presente regolamento.

Art. 5

Esami per conseguimento di attestati per la categoria Open

L'esame di conoscenza teorica di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per il conseguimento dell'attestato Open A1-A3, si sostiene autonomamente sul sito dell'ENAC od altri Enti per l'Aviazione Civile di uno Stato membro EASA.

Per il conseguimento del certificato di competenza di pilota remoto UAS Open per la sottocategoria A2, come previsto dal regolamento di esecuzione (EU) 2019/947, è necessario superare un esame teorico somministrato dall'ENAC o da altri Enti per l'Aviazione Civile di uno Stato membro EASA. In Italia il test in modalità "proctored" (cioè sorvegliata), può essere sostenuto, esclusivamente in presenza, presso una delle sedi delle Entità Riconosciute (Recognised Entities-RE) come sede d'esame incluse nell'elenco sul sito dell'ENAC.

Art. 6

Addestramento pratico e valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per Scenari Standard (Specific)

L'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti in categoria "Specific" possono essere forniti:

a) Da parte delle Entità Riconosciute (Recognised Entities-RE) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 che hanno richiesto con la modalità definita nell' informativa ENAC (NI) 2021/013 ed ottenuto riconoscimento per operare in qualità di RE nel campo dell'addestramento dei piloti di UAS e sono nell'elenco sul sito dell'ENAC;

b) Da parte dei tecnici sportivi UAS od altri operatori che soddisfano i requisiti UAS.SPEC.060, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per operazioni UAS nella categoria Specific, abilitati quindi per la conduzione di droni in scenari standard. Avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, oltre alla formazione teorica, possono fornire anche l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per gli scenari standard (STS). Per poter fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti in categoria "Specific", i tecnici sportivi UAS od operatori abilitati, devono ottenere l'approvazione da parte dell'ENAC come autorità competente nazionale dopo aver dichiarato di rispettare i seguenti requisiti:

- di aver presentato la dichiarazione operativa per l'STS-x;
- di rispettare i requisiti di cui all'appendice 3 dell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; e
- di rispettare tutte le disposizioni applicabili del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti per le operazioni nell'STS.x, durante l'esercizio di un UAS nell'ambito di attività di addestramento per l'STS.x

Art. 7

Altre competenze dei tecnici sportivi UAS

I tecnici sportivi UAS, così come definiti dal codice CONI assegnato per la disciplina di specialità, oltre alle competenze meglio spiegate agli art. 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento, gestiscono anche le fasi di allenamento ed organizzative di un evento sportivo in collaborazione con gli organizzatori dell'evento come Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Centri Sportivi, che stabiliscono il ruolo.

Appendice 3

(Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019)

Requisiti aggiuntivi per le entità riconosciute dall'autorità competente e per gli operatori UAS che conducono l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per le operazioni che rientrano negli STS

L'entità che intende ottenere il riconoscimento dell'autorità competente per condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve dichiarare all'autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 6.

L'operatore UAS che intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve, in aggiunta alla presentazione della dichiarazione operativa per quel determinato STS, dichiarare all'autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 4.

Se l'autorità competente o l'operatore UAS intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, una copia del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 4 deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l'addestramento.

Se un'entità riconosciuta dall'autorità competente intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, una prova del riconoscimento deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l'addestramento.

1) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve garantire una netta distinzione tra le attività di addestramento e qualsiasi altra attività operativa al fine di garantire l'indipendenza della valutazione.

2) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve possedere la capacità di svolgere adeguatamente le attività tecniche e amministrative connesse all'insieme dei suoi compiti, compresi l'adeguatezza del personale e l'utilizzo di strutture e apparecchiature idonee allo svolgimento di tali compiti.

3) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve disporre di un dirigente responsabile, incaricato di garantire che tutti i compiti siano eseguiti in conformità alle informazioni e alle procedure di cui al punto 8.

4) Il personale responsabile dei compiti relativi all'addestramento pratico e alla valutazione dell'abilità pratica:

a) deve possedere le competenze per svolgere tali compiti;

b) deve essere imparziale e non deve partecipare alle valutazioni, qualora ritenga che la sua oggettività possa essere compromessa;

c) deve possedere una solida conoscenza teorica ed essersi sottoposto ad addestramento pratico; deve inoltre avere una conoscenza soddisfacente dei requisiti necessari allo svolgimento dei suoi compiti di valutazione dell'abilità pratica, oltre ad un'adeguata esperienza nei suddetti processi;

d) deve possedere la capacità di gestire le dichiarazioni, i registri e le relazioni che dimostrano l'avvenuta esecuzione delle pertinenti valutazioni dell'abilità pratica e di trarre conclusioni da tali valutazioni dell'abilità pratica; e

e) non deve divulgare a nessuno che non sia l'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, le informazioni fornite dall'operatore o dal pilota remoto.

5) L'addestramento e la valutazione devono riguardare le abilità pratiche corrispondenti all'STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all'allegato A del capo pertinente.

6) Il luogo in cui sono condotti l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica deve trovarsi in un ambiente rappresentativo delle condizioni dell'STS.

7) La valutazione dell'abilità pratica deve consistere in una valutazione continua dell'allievo pilota remoto.

8) Dopo aver completato la valutazione dell'abilità pratica, l'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve redigere una relazione di valutazione la quale:

a) deve comprendere almeno:

i) gli estremi di identificazione dell'allievo pilota remoto;

ii) l'identità della persona responsabile della valutazione dell'abilità pratica;

iii) l'identificazione dell'STS per il quale è stata effettuata la valutazione dell'abilità pratica;

iv) il punteggio di risultato per ogni azione effettuata dall'allievo pilota remoto;

v) una valutazione generale dell'abilità pratica e delle competenze dell'allievo pilota remoto; e

vi) un feedback della valutazione dell'abilità pratica che fornisca orientamenti sugli eventuali aspetti da migliorare;

b) deve essere adeguatamente firmata e datata dalla persona responsabile della valutazione dell'abilità pratica, una volta completata quest'ultima; e

c) deve essere registrata e resa disponibile, per ispezione, all'autorità competente su richiesta.

9) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve rilasciare all'allievo pilota remoto un accreditamento che attesti il completamento dell'addestramento pratico per l'STS, se la relazione di valutazione conclude che l'allievo pilota remoto ha raggiunto un livello soddisfacente di abilità pratica.

10) Il rilascio dell'accREDITAMENTO di cui al punto 9 deve essere notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono condotti l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica, insieme ai dettagli di identificazione dell'allievo pilota remoto, all'STS interessato, alla data di rilascio e ai dettagli di identificazione dell'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro o dell'operatore UAS che ha rilasciato il suddetto accREDITAMENTO.

11) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve includere nel manuale delle operazioni, elaborato in conformità all'appendice 5, una sezione distinta che riguardi gli elementi della formazione, comprendente:

- a) il personale addetto all'addestramento pratico e alla valutazione dell'abilità pratica, inclusi:
- i) la descrizione delle competenze dei rispettivi membri del personale;
 - ii) i compiti e le responsabilità del personale; e
 - iii) un organigramma indicante le gerarchie di responsabilità associate;

b) le procedure e i processi utilizzati per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica, compreso il programma di addestramento che riguarda l'abilità pratica corrispondente all'STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all'allegato A del capo pertinente;


c) una descrizione dell'UAS e di qualsiasi altra apparecchiatura e altri strumenti e ambienti utilizzati per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica; e

d) un modello per la relazione di valutazione.

Appendice 4

(Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019)

Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti nell'STS-x

		STS-x	
Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti			
<p>Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall'autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell'esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.</p> <p>Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull'esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell'autorità competente.</p> <p>Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all'autorità di controllo nazionale della protezione dei dati.</p>			
Numero di immatricolazione dell'operatore UAS			
Nome dell'operatore UAS			
<p>Il sottoscritto dichiara con la presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di aver presentato la dichiarazione operativa per l'STS-x; — di rispettare i requisiti di cui all'appendice 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; e — di rispettare tutte le disposizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti per le operazioni nell'STS.x, durante l'esercizio di un UAS nell'ambito di attività di addestramento per l'STS.x 			
Data		Firma o altro tipo di verifica	